



VIA B.GOZZOLI, 34 00142 - ROMA WWW.BASTACARTELLONI.IT BASTACARTELLONI@GMAIL.COM Circolo Territoriale VAS Roma Via Orte, 12 00189 - Roma

> Al Sindaco del Comune di Roma On. Ignazio Marino

All'Assessore per Roma Produttiva On. Marta Leonori

Ai membri della Giunta Capitolina

p.c. ai capogruppo

Roma 22 luglio 2013

Oggetto: Richiesta di annullamento della deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013.

Con la deliberazione di cui all'oggetto la precedente Giunta Capitolina ha approvato gli «indirizzi finalizzati alla chiusura del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari» disponendo che «la chiusura del procedimento di riordino ad essi relativo, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Codice della Strada, come derogato dalla deliberazione Commissario Straordinario n. 45/2008, e la relativa posizione contabile a far data dal titolo sottostante" è determinata dal semplice "inserimento nella Nuova Banca Dati degli impianti di tipo "SPQR", "R", "ES", "E" nonché di quelli di cui all'articolo 33bis del Regolamento di Pubblicità e di quelli di tipo "CONV", di cui all'art. 34, comma 4 bis del Regolamento».

Alla sola condizione che siano inseriti in Banca Dati e che siano rispettate le prescrizioni del Codice della Strada, come però derogato dalla deliberazione Commissario Straordinario n. 45/2008, viene chiuso il procedimento di riordino anche per tutti gli impianti pubblicitari che siano stati accorpati o comunque trasformati, ivi compresi quindi pure quelli installati in aree vincolate con divieto di affissione.

Si mette in grande evidenza la contraddizione in termini, che si ravvisa nel richiamare da un lato il rispetto del Codice della Strada e del suo Regolamento attuativo, precisando dall'altro lato che quest'ultimo va però rispettato nella misura stabilita dalla deliberazione n. 45 del 17 marzo 2008 dell'allora Commissario Straordinario Mario Morcone che consente agli impianti del "riordino" già autorizzati e con concessione in fase di rinnovo di rimanere installati nelle strade urbane di quartiere e locali anche se in violazione delle prescrizioni del Codice della Strada, facendo salve solo quelle relative allo spazio di avvistamento (disciplinato dall'art. 79 del D.P.R. n. 495/1992) e facendo eccezione per gli impianti installati sulle transenne parapedonali in corrispondenza degli incroci.

Nella applicazione pratica della suddetta disposizione non vengono quasi mai calcolate le misure minime dello spazio di avvistamento che l'art. 79 del D.P.R. n. 495/1992 prescrive nella misura di 50 metri per i segnali di pericolo (curva pericolosa, doppio senso di circolazione, bambini ecc.) e di 80 metri per i segnali prescrizione (stop, dare precedenza, intersezione, senso vietato, divieto di transito, divieto di sosta, direzione obbligatoria, limite di velocità, strisce pedonali ecc.): per di più la deroga, che è limitata esclusivamente agli impianti del "riordino" già autorizzati e con concessione

in fase di rinnovo, è stata invece spesso estesa non solo a tutti gli altri impianti del "riordino", ma anche a tutti quelli che non ne fanno parte.

Il dispositivo della delibera n. 116/2013 assicura inoltre la permanenza sul territorio sempre di tutti gli impianti pubblicitari contenuti in Banca Dati "a condizione che siano rispettate le altre prescrizioni del vigente Regolamento di Pubblicità (deliberazione Consiglio Comunale n. 37/2009), ivi compresi gli adempimenti tributari connessi all'esposizione pubblicitaria e quelle in tema di insistenza in aree vincolate come disciplinato dalla Deliberazione Commissario Straordinario predetta".

Si mette in evidenza come la precedente Giunta Capitolina abbia anteposto il rispetto dei pagamenti del Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.) al rispetto dei vincoli paesaggistici, lasciando sottintendere che le esigenze di cassa vengono prima della tutela dell'ambiente e del paesaggio, comunque nemmeno garantita del tutto, perché a tal riguardo la deliberazione n. 45/2008 del Commissario Straordinario Mario Morcone consente <**la permanenza degli impianti** in attesa dell'esatta individuazione delle zone sottoposte a vincoli, procedendo nell'immediato alle rimozioni, con eventuale ricollocazione solo su specifiche richieste degli Enti tutori del vincolo>>.

Il dispositivo della delibera n. 116/2013 precisa che << ovviamente, è fatta salva l'insistenza sul territorio comunale di tutti quegli impianti assistiti da pronuncia giurisprudenziale da cui derivi l'obbligo di conformarsi a carico dell'Amministrazione>>.

A tal proposito non si può non ribattere che - se il TAR del Lazio o peggio che mai il Consiglio di Stato accoglie la richiesta di qualche ditta pubblicitaria di annullamento di una lettera-diffida con l'invito alla rimozione spontanea o di una Determinazione Dirigenziale di rimozione forzata d'ufficio per inottemperanza – allora è altrettanto ovvio che o il Comune ha sbagliato tutto o comunque non ci ha capito niente, a partire dal Verbale di Accertamento di Violazione (V.A.V.) dei Gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale competenti per Municipio, oppure il Comune non si è nemmeno presentato al TAR per dimostrare la piena legittimità del suo operato con una dovuta memoria difensiva, come purtroppo questa associazione ha dovuto accertare in casi ben più gravi di ordinanze di demolizione di manufatti costruiti abusivamente.

Gli "indirizzi" prevedono inoltre <<di stabilire, sempre ai fini della chiusura del procedimento di riordino, che gli impianti di cui ai predetti due ultimi capoversi, se rispettano le condizioni ivi stabilite, costituiscono parte integrante dei piani di localizzazione adottati in conseguenza del piano regolatore degli impianti pubblicitari>>.

In tal modo la precedente Giunta Capitolina ha deciso di riconoscere un "diritto acquisito" a tutti gli impianti pubblicitari del "riordino" comunque installati sul territorio del Comune di Roma e di invertire così i ruoli istituzionali, facendoli diventare "parte integrante" dei Piani di Localizzazione che vengono così ad essere subordinati a tutti gli impianti installati a Roma, quando invece spetta ad essi di pianificare ed individuare la posizione sul territorio di ognuno di essi senza dover tenere conto di nessuno degli impianti esistenti.

In una tale disposizione si ravvisa non solo la violazione dei compiti che spettano dapprima al Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) e poi ai Piani di Localizzazione, ma anche la ben più grave violazione che si riscontra sulla loro permanenza in eterno tanto della loro posizione quanto della proprietà in capo alle rispettive ditte pubblicitarie che ne sono titolari, con una gestione che va oltre la durata delle rispettive concessioni/autorizzazioni di 5 anni (rinnovabili solo per altri 5) stabilita dal 1° comma dall'art. 10 del vigente Regolamento comunale.

La precedente Giunta Capitolina è arrivata fino al punto di stabilire contestualmente con riferimento al PRIP che "ove in contrasto con le prescrizioni stabilite da quest'ultimo, sono ammessi prioritariamente alla trasformazione in componenti e complementi di arredo urbano di cui all'art. 4 comma 1 lett. i del regolamento di pubblicità, anche nell'ambito dei progetti di cui all'art. 6 commi 1bis e 5 del medesimo regolamento".

Ne deriva che gli impianti pubblicitari attualmente installati che risultassero in contrasto con le prescrizioni stabilite un domani dal PRIP potranno rimanere ugualmente al loro stesso posto sempre come impianti pubblicitari abusivi, chiamandoli però da quel momento in poi "componenti ed elementi di arredo urbano": in tal modo anche il PRIP viene subordinato agli impianti pubblicitari esistenti, di cui dovrebbe essere invece lui a decidere le posizioni sul territorio.

Per mantenere la grave situazione caotica esistente, la precedente Giunta Capitolina è arrivata a << precisare che, qualora la superficie pubblicitaria derivante dalla chiusura del procedimento di riordino dovesse risultare di quantità superiore a quella prevista dal Piano Regolatore di cui all'art. 19 del Regolamento di Pubblicità, si applicano i criteri di cui all'art. 34, comma 4 del predetto Regolamento>> che consente la "ricollocazione" degli impianti in altro luogo

della città: nella inaccettabile ignoranza di cosa significhi una corretta quanto uniforme "pianificazione" che comunque riguarda l'intero territorio del Comune di Roma e conseguentemente dovrà prevedere la stessa quantità di superficie in modo omogeneo, la precedente Giunta Capitolina non si è resa conto o peggio ancora ha ignorato coscientemente che il PRIP così come ancor più i Piani di Localizzazione debbono "giocare" a bocce ferme, senza prevedere alcuna possibilità di "spostamenti" o di "ricollocazioni" di impianti pubblicitari anche e soprattutto perché farebbero diventare comunque superiore la quantità di superficie della parte di città in cui dovessero essere ripiazzati.

In deroga dall'oggetto della delibera che avrebbe dovuto riguardare esclusivamente gli impianti pubblicitari del riordino, la precedente Giunta Capitolina ha voluto assicurare la permanenza sul territorio anche di tutti gli impianti pubblicitari che non fanno parte del riordino e che per tali motivi sono stai definiti "senza scheda", stabilendo che «ai fini della presente disciplina temporanea, che gli impianti di tipo "senza scheda" già inseriti nella Nuova Banca Dati e non riconducibili alla procedura di riordino, permangono sul territorio in via temporanea fino all'adozione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari, a condizione che rispettino le prescrizioni del Codice della Strada, come derogato dell'art. 4 del Regolamento di Pubblicità, nonché le altre prescrizioni del medesimo Regolamento, in particolare l'art. 34, comma 1>>.

Per tutte le suddette motivazioni si chiede l'immediato annullamento della deliberazione n. 116/2013. Si rimane in attesa di un riscontro scritto che si chiede ai sensi degli artt. 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Per l'associazione "Verdi Ambiente e Società" (VAS)

Per l'associazione "Basta Cartelloni-Francesco Fiori"